

## **ORDINANZA 3/2023**

Il Direttore Aeroportuale Toscana,

**VISTO** il Codice della Navigazione, approvato con r.d. 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** l'art. 6 comma 7 del Codice della Strada;

**VISTA** l'Ordinanza della Direzione Aeroportuale Toscana n. 3/2018 e ss.mm.ii. concernente la regolazione della viabilità aperta al pubblico e della viabilità interna sul demanio aeronautico civile di Pisa;

**ACQUISITA** la nota prot. ENAC-PROT-27/03/2023-0038575-A riportante il programma dei lavori relativi alla porzione di demanio aeronautico civile dell'aeroporto di Pisa rappresentato sulla mappa allegata alla presente Ordinanza;

**SENTITI** il Gestore aeroportuale, gli Enti di Stato e gli operatori presenti presso l'aeroporto di Pisa nella riunione svolta in data 27/03/2023 come da verbale trasmesso con mail del 28/03/2023;

### **ORDINA**

A tutti gli utenti e operatori aeroportuali:

Art. 1) La circolazione e la sosta nelle aree rappresentate nell'elaborato cartografico allegato alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante sono disciplinate, per tutta la durata dei lavori, dalla segnaletica orizzontale e verticale apposta secondo le esigenze delle varie fasi della lavorazione.

Art. 2) Il Gestore Aeroportuale è tenuto alla predisposizione e apposizione di detta segnaletica secondo quanto rappresentato nel su richiamato elaborato cartografico.

Art. 3) A protezione delle esigenze sottese all'assetto dell'area di cui all'allegato LS4 dell'Ordinanza 3/2018 (ora interessata dai lavori) sono individuati otto (8) stalli, così assegnati:

- Ambulanza (1);
- ENAC (1);
- Guardia di Finanza (2);
- Polizia di Frontiera Aerea (4).





Art. 4) Onde consentire il corretto carico/scarico merci nei magazzini delle attività commerciali, è individuato un ulteriore stallo nei pressi dell'area prospiciente la stanza sindacale, come rappresentato nell'elaborato cartografico summenzionato.

Art. 5) L'accesso e la circolazione veicolare all'interno dell'area interessata dalla presente Ordinanza sono consentiti esclusivamente ai seguenti soggetti:

- Ambulanza per il servizio di PSA;
- Maestranze del cantiere;
- Auto di servizio degli Enti di Stato;
- Operatori appartenenti alla società di pulizia (solo per l'esercizio dei propri servizi);
- Fornitori, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della presente Ordinanza.

Art. 6) Le aree esterne non interessate direttamente dai lavori e la relativa viabilità rimangono disciplinate dai precedenti provvedimenti in materia, in attesa dell'assetto definitivo delle strutture e della conseguente emanazione dell'apposita Ordinanza con planimetrie aggiornate.

#### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza entri in vigore dalle ore 00:00 del 29 marzo 2023 e che sia pubblicata sul sito istituzionale dell'ENAC.

#### **AVVISA**

Che la mancata osservanza di quanto ordinato agli articoli precedenti verrà perseguita secondo l'iter del Codice della Strada.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1161, comma 2 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, incluso il personale Ispettivo dell'ENAC per le parti di competenza, nonché il Gestore Aeroportuale sono tenuti a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Il Direttore Aeroportuale  
Dott. Gabriele Squillaci  
*(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)*